

Osservazioni al documento di consultazione
sulle disposizioni della Banca d'Italia in
materia di

**“Procedura di valutazione dell’idoneità
degli esponenti di banche, intermediari
finanziari, confidi, istituti di moneta
elettronica, istituti di pagamento e
sistemi di garanzia dei depositanti”**

19 febbraio 2021

L'Associazione Bancaria Italiana illustra nel presente documento le osservazioni aventi ad oggetto lo schema di disposizioni in materia di "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento, come di consueto in spirito di piena e aperta cooperazione nella consultazione regolamentare.

Sez. I - Disposizioni di carattere generale

Par. 3 - Ambito di applicazione e destinatari della disciplina

Il paragrafo 3.3, nel circoscrivere l'ambito di applicazione delle disposizioni alla procedura per la valutazione della Banca d'Italia, fa salvi i poteri attribuiti alla Banca Centrale Europea in materia di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche significative.

Per meglio chiarire questo aspetto, si propone di specificare che le banche significative vigilate dalla Banca Centrale Europea sono tenute a trasmettere solo alla BCE le informazioni relative al processo di verifica dei requisiti di idoneità alla carica, mediante i canali di comunicazione prescritti da tale Autorità. In particolare, si richiama l'attenzione sulla recente attivazione da parte della BCE del portale IMAS nel quale saranno gestite le procedure c.d. *fit and proper*.

Si propone pertanto di integrare il punto 3.3 nei seguenti termini:

3.3. Restano fermi i poteri della Banca Centrale Europea in materia di idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali, adeguata composizione collettiva degli organi e limiti al cumulo degli incarichi nelle banche qualificate come significative ai sensi del regolamento (UE) n. 1024 del 15 ottobre 2013. **Tali banche, nel dare applicazione alle presenti disposizioni, provvedono a trasmettere le previste informazioni alla sola Banca Centrale Europea, utilizzando i canali di comunicazione da questa prescritti.**

Sez. II - Procedura per la valutazione dell'idoneità e comunicazioni alla Banca d'Italia

Documentazione a supporto della procedura di valutazione dei requisiti (par. 1.2, 1.3 e 2.4)

Per tutti i casi di valutazione considerati, indipendentemente dall'Organo responsabile della nomina, il documento di consultazione prevede che gli esponenti presentino all'organo competente per la valutazione dei requisiti la documentazione comprovante la propria idoneità, rimettendo alla responsabilità di tale Organo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. A tale riguardo, viene precisato che sono ammesse le autocertificazioni nel rispetto della normativa in materia (cfr. nota 2, pg. 7).

Viene, inoltre, richiesto nella nota n. 6, pg. 8, che il verbale sia *“corredato di una checklist che dà conto di tutti i profili e di tutte le questioni rilevanti analizzate, con indicazione per ciascuna di esse della documentazione acquisita, o comunque esaminata a supporto della delibera. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: curriculum vitae dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti)”*.

Sul punto, al fine di chiarire il comportamento atteso degli intermediari, appare necessario precisare i documenti che devono essere acquisiti dagli Organi competenti per espletare un corretto processo di verifica.

In sostituzione della *check list* proposta, la cui compilazione appare ripetitiva nell'ambito di un processo di per sé complesso, potrebbe richiedersi l'indicazione generale a verbale di tutta la documentazione acquisita.

Si richiede, pertanto di eliminare il par. 1.3 e la nota n. 2 e di modificare il par. 1.2 e la nota n. 6 come segue:

1.2 Per consentire la valutazione da parte dell'organo competente, gli esponenti presentano all'organo competente, che l'acquisisce, la documentazione comprovante la propria idoneità. **Pertanto, ciascun esponente è tenuto a trasmettere: i) le autocertificazioni inerenti al possesso dei requisiti di idoneità, nel rispetto della normativa in materia; ii) il curriculum vitae; iii) i questionari predisposti in conformità alla normativa adottata dall'organo di amministrazione della banca e quelli eventualmente richiesti dalla Banca d'Italia, debitamente compilati e sottoscritti. Ove opportuno, l'organo competente può richiedere di acquisire ulteriori informazioni e documenti.**

~~1.3 È rimessa alla responsabilità dell'organo competente la valutazione della completezza probatoria della documentazione.~~

~~Nota n. 2 Sono ammesse le autocertificazioni nel rispetto della normativa in materia.~~

Nota 6. Nel verbale della riunione nell'ambito della quale vengono condotte le valutazioni di idoneità devono essere riportate le specifiche misure adottate, ove consentito dal Regolamento, per colmare difetti di idoneità e le ragioni per le quali esse sono reputate sufficienti ad assicurare l'idoneità. Il verbale deve inoltre contenere le valutazioni in merito all'eventuale assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo. Nel caso di pronuncia di decadenza di consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze, ferma l'applicazione dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento vengono trasmessi, unitamente alla copia del verbale della riunione, anche i pareri previsti dal medesimo articolo. Il verbale **reca espressa indicazione della** ~~è corredato di una checklist che dà conto di tutti i profili e di tutte le questioni rilevanti analizzate, con indicazione per ciascuna di esse della~~ documentazione acquisita, o comunque esaminata a supporto della delibera. In aggiunta al verbale, sono trasmessi alla Banca d'Italia almeno i seguenti documenti: curriculum vitae dell'esponente, consenso al trattamento dei dati personali (privacy statement) e altre informazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia (es., questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

Si chiede, infine, di chiarire che non sono più necessarie le dichiarazioni sostitutive di notorietà autenticate dal notaio e i certificati (es. carichi pendenti e casellario giudiziale) e che tale documentazione non deve essere inviata alla Banca d'Italia, salvo esplicita richiesta.

"Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare" (par. 1)

Si ritiene opportuno che la versione definitiva della disciplina chiarisca che la procedura per la valutazione di idoneità degli amministratori eletti in assemblea è applicabile anche all'ipotesi in cui sia lo statuto a prevedere il "subentro automatico" del primo dei non eletti fornito dei necessari requisiti tratto dalla medesima lista che ha espresso l'amministratore cessato. Ciò anche per non alterare i principi di rappresentanza delle diverse liste che concorrono all'elezione del consiglio d'amministrazione.

In relazione ai procedimenti di valutazione di esponenti di nomina assembleare, il documento prevede al punto 1.10 che coloro che intendano presentare candidati per le nomine assembleari in società capogruppo di gruppi bancari e banche individuali non appartenenti a gruppi bancari che non

siano di minori dimensioni e complessità operativa possano trasmettere alla Banca d'Italia, in tempo utile prima della presentazione stessa, le informazioni disponibili e, ove possibile, le valutazioni riguardanti l'idoneità dei candidati identificati per ricoprire ruoli di specifica rilevanza, ferma restando la valutazione successiva da parte degli Organi competenti.

Secondo il documento di consultazione, tale possibilità avrebbe lo scopo di *"rendere più agevole il successivo e formale processo di valutazione, nell'interesse anche degli intermediari e degli esponenti coinvolti"*.

Non si condivide la soluzione proposta, che presenta aspetti non chiari, e risulta contraddittoria e non funzionale al miglior svolgimento della procedura.

Al riguardo, non risulta chiaramente esplicitato il riferimento alla circostanza che la disciplina ipotizzata si riferisce esclusivamente alle valutazioni riguardanti l'idoneità di candidati indicati da chi intende presentarli (quindi, riguardanti "propri candidati").

Inoltre, non è chiaro se essa possa implicare una sorta di assenso della Vigilanza alla formalizzazione delle candidature da parte degli azionisti e ciò, in particolare, per le banche capogruppo. Se così fosse, si evidenzia, in proposito, che l'art. 26 del Testo Unico Bancario ed il nuovo Decreto Ministeriale in materia di requisiti di idoneità alla carica, richiedono, come presupposto essenziale, una valutazione dei requisiti da parte dell'organo sociale competente. L'anticipazione delle proposte di designazioni dirette all'Autorità, rispetto all'informazione e valutazione da parte dell'organo della banca sembra, pertanto, in contraddizione con la procedura prevista dalla legge.

La disciplina in consultazione, altresì, comporta il serio rischio di creare confusione tra le informazioni preliminari riguardanti il proprio candidato che siano messe a disposizione dall'azionista in fase di candidatura e quelle messe a disposizione della banca da parte dell'esponente, le quali devono necessariamente essere più articolate, aggiornate e verificate con le evidenze degli archivi aziendali.

Sotto altro profilo, l'ampliamento della tempistica del processo di valutazione, che può condurre ad un provvedimento di decadenza fino a 5 mesi dopo la nomina, dovrebbe di per sé consentire all'Autorità di valutare compiutamente le posizioni presentate, senza necessità di un'anticipazione ulteriore delle informazioni sui candidati.

Infine, si osserva che per le società quotate gli azionisti sono tenuti a dare informazioni sulle candidature non solo alla banca ma a tutto il mercato con largo anticipo, tenuto conto regime di trasparenza e di garanzia prescritto dalla legge e dalla Consob per la presentazione delle liste prima dell'Assemblea. Nella diffusione al pubblico di tali documenti è chiaramente indicata la riserva di ogni valutazione ai fini dei requisiti di idoneità, da sottoporre prima alla valutazione degli organi sociali e, successivamente, a quella delle autorità di vigilanza. La vigente procedura assicura pertanto simultaneità di informazione sulle candidature alle posizioni di vertice delle banche quotate e non si ravvisano ragioni per un intervento preventivo da parte delle Autorità.

Si richiede, pertanto, l'integrale eliminazione del par. 1.10.

“Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali” (par. 2)

Coerentemente con l'art. 23, comma 3, del nuovo Regolamento ministeriale, il documento di consultazione richiede che la valutazione da parte dell'organo competente sia compiuta prima della nomina per il caso di esponenti aziendali la cui nomina non spetta all'assemblea e per i responsabili delle principali funzioni aziendali.

Tuttavia, il documento prevede in aggiunta che la nomina non possa essere effettuata prima del rilascio di specifica comunicazione da parte della Banca d'Italia, per la quale è prevista una tempistica piuttosto dilatata, pari ad un massimo di 90 giorni dal ricevimento del verbale di valutazione. Viene, inoltre, prevista la possibilità di procedere alla nomina in presenza di casi eccezionali.

Tale soluzione non è contemplata dal nuovo Regolamento ministeriale. Quest'ultimo richiede esclusivamente una valutazione anticipata da parte degli organi sociali competenti rispetto al provvedimento di nomina, escludendosi qualunque assenso della Banca d'Italia “alla nomina” stessa e alla conseguente assunzione dell'incarico.

La soluzione ipotizzata non appare condivisibile anche perché essa presenta il serio rischio di ingessare significativamente i processi decisionali, l'operatività ed il corretto funzionamento degli intermediari.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi di cessazione della carica di un direttore generale, del CFO, del dirigente preposto alla redazione dei documenti

contabili societari (art. 154-*bis* TUF) o del responsabile di una funzione aziendale di controllo.

In tali circostanze, l'intermediario si troverebbe ad operare per un lasso di tempo anche superiore a tre mesi in assenza di responsabilità definite per ruoli apicali, con conseguenti possibili rischi sul piano dell'operatività e del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni.

Quale unica possibile alternativa, l'intermediario sarebbe tenuto ad attivare un procedimento di nomina d'urgenza, prevista per i casi eccezionali, dovendo giustificare le ragioni d'urgenza alla Vigilanza. Tale soluzione non risulta condivisibile per gli evidenti e non comprensibili appesantimenti che la caratterizzerebbero.

Inoltre, l'attesa prescritta per poter procedere alla nomina rischia anche di incidere sulla posizione professionale dei candidati, che si vedrebbero ad esempio costretti a rinunciare all'assunzione di ulteriori incarichi o posizioni, stante l'incertezza sulla sorte della propria nomina.

Si ritiene pertanto più coerente con l'esigenza di assicurare un presidio dell'operatività e dei processi aziendali prevedere che la valutazione dei requisiti sia compiuta dall'Organo competente senza effetti sospensivi sulla nomina. Resta fermo il potere dell'Autorità di dichiarare successivamente la decadenza dalla carica o dalle funzioni del soggetto interessato.

Da ultimo, si chiede conferma che la nomina del Consigliere Delegato non rappresenti una situazione da assoggettare al processo descritto ma, invece, segua le regole previste dall'art. 1 per i casi di soggetti nominati dall'assemblea. Sul punto, si osserva che correttamente il caso non è contemplato nella nota n. 10.

Si richiede pertanto di eliminare il punto 2.5 e di modificare la nota 10 e i punti 2.2, 2.3 e 2.4 come segue:

Nota n. 10 - Vi rientrano, ad esempio, la nomina: del direttore generale, nel caso in cui sia assegnata dallo statuto all'organo di amministrazione; degli amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; degli eventuali esponenti di banche di credito cooperativo nominati per via extra-assembleare dalla capogruppo, secondo quanto previsto dalla Circolare 285, Parte Terza, Capitolo VI, Sezione 3, Paragrafo 1.2-; **non vi rientra la nomina del consigliere delegato, che resta regolata dal precedente articolo 1, ove l'incarico di amministratore gli sia stato attribuito dall'assemblea.**

2.2 L'organo competente, ~~effettuata~~ la valutazione di idoneità e **la nomina**, trasmette copia del verbale alla Banca d'Italia. ~~La nomina dell'esponente o del responsabile non può essere effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l'esponente o il responsabile può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi alla nomina dell'esponente o del responsabile ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90 giorni; la Banca d'Italia può richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso.~~

2.3 ~~L'intermediario comunica alla Banca d'Italia l'avvenuta nomina entro 5 giorni. Entro 60-90 giorni dalla comunicazione, la Banca d'Italia può **richiedere all'organo competente di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale stesso, o** avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26 TUB quando l'esponente sia nominato nonostante la Banca d'Italia abbia rappresentato motivi ostativi, quando la Banca d'Italia ritenga insufficienti o inadeguate le misure adottate dall'organo competente per colmare le eventuali carenze o comunque in ogni caso di mancato rispetto del Regolamento. Il procedimento si conclude entro 30 giorni.~~

2.4 Si applicano le previsioni dei paragrafi da 1.2 a 1.5**4*** per quanto riguarda la documentazione che l'esponente e il responsabile della principale funzione aziendale devono presentare all'organo competente, ~~gli obblighi in capo a quest'ultimo sulla completezza probatoria della documentazione, e~~ le modalità di delibera e di redazione del relativo verbale

* N.B. *la rinumerazione consegue alla proposta di eliminazione dell'art. 1.3.*

2.5 ~~In casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti, la nomina può essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. Le ragioni di urgenza devono risultare dal verbale della riunione dell'organo competente che ha valutato l'idoneità dell'esponente o del responsabile della principale funzione aziendale. Conseguentemente, si applica il paragrafo 1.~~

Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (par. 4)

L'assunzione di un incarico aggiuntivo da parte degli esponenti già in carica viene subordinata, oltre che alla valutazione positiva dell'Organo competente, anche ad una previa valutazione positiva dell'Autorità di Vigilanza da

compiere entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, salvo casi eccezionali.

La tempistica prevista appare del tutto inconciliabile con le normali prassi di assunzione di incarichi da parte degli esponenti, che normalmente dispongono di un tempo molto più contenuto per poter accettare o meno una nuova carica.

L'effetto pratico è pertanto quello di vanificare l'opportunità concessa agli esponenti, ovvero di costringere ad attivare la procedura d'urgenza per casi eccezionali. A tale ultimo riguardo, la procedura prevista per i casi eccezionali, così come delineata, risulta peculiare e non appare chiara, dal momento che si consente l'assunzione immediata dell'incarico da parte dell'esponente, anche in assenza di una valutazione del Consiglio, purché questi ed il Comitato Nomine si siano previamente pronunciati sull'eccezionalità del caso.

Parrebbe allora più coerente consentire l'assunzione immediata dell'incarico da parte dell'esponente, ferma restando la successiva valutazione del Comitato Nomine e del Consiglio, oltre che sulla coerenza dell'incarico assunto con i criteri di *time commitment*, anche sulla ricorrenza di una condizione di eccezionalità. A ben vedere, tale condizione dovrebbe verosimilmente ricondursi ad una concreta contrazione dei tempi per l'esponente per decidere sull'assunzione del nuovo incarico.

Tenuto conto delle considerazioni esposte, si chiede di allineare anche la procedura ordinaria di assunzione dell'incarico aggiuntivo per gli esponenti già in carica a quella prevista nel paragrafo 1, ferma restando la possibilità in circostanze eccezionali di assumere l'incarico nei termini sopra proposti.

Trattandosi di singole posizioni, si chiede, inoltre, di prevedere una significativa riduzione dei tempi necessari per la valutazione da parte dell'Autorità, che potrebbero essere quantificati in 30 giorni.

Si propone, pertanto, di modificare il par. 4.1 come segue:

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, calcolato rispetto ai limiti indicati all'articolo 17 del Regolamento e determinati anche in base a quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento, è consentita secondo quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento e con le seguenti modalità:

a) se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dai paragrafi 1 o 2;

b) viceversa (i.e. se un esponente, già in carica presso la banca, intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo), **l'organo competente, ricevuta la comunicazione da parte dell'esponente, provvede ad effettuare la propria valutazione.** La banca trasmette alla Banca d'Italia copia del verbale della riunione dell'organo competente con cui è valutato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del Regolamento. ~~L'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo non può avvenire prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia può comunicare l'esito positivo della valutazione condotta anche prima della scadenza dei 90 giorni; in questo caso, l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo subito dopo la ricezione della comunicazione. Se la Banca d'Italia ravvede motivi ostativi all'assunzione dell'incarico non esecutivo aggiuntivo, ne dà comunicazione all'intermediario entro il suddetto termine di 90~~ **30 giorni per l'adozione delle misure necessarie.** In casi eccezionali ~~analiticamente valutati e motivati dall'organo competente e, ove presenti, dal comitato nomine o, se non istituito, dai consiglieri indipendenti,~~ l'esponente può assumere l'incarico non esecutivo aggiuntivo prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni, **ferma restando la successiva analitica valutazione e motivazione dell'organo competente sull'eccezionalità della situazione e sulla coerenza dell'incarico con le disposizioni previste dall'articolo 19 del Regolamento e la conseguente successiva comunicazione alla Banca d'Italia nei termini sopra indicati;** ~~conseguentemente, si applica il paragrafo 1.~~

Procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo di controllo (par. 3)

Il testo in consultazione prevede che "La valutazione dell'idoneità dei sindaci supplenti è condotta al momento della nomina e non è ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5 in materia di eventi sopravvenuti".

Si chiede di chiarire se i sindaci supplenti sono tenuti a comunicare gli eventi sopravvenuti tempo per tempo, con conseguente rivalutazione tempo per tempo, o è sufficiente che la comunicazione di tali eventi sopravvenuti avvenga solo al momento di un eventuale loro subentro.

Sez. III – Disposizioni transitorie e finali

Si evidenzia che la procedura di valutazione dei requisiti di idoneità alla carica, a livello di normativa secondaria, è ancora oggi regolata per le banche dalle disposizioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 229/1999 e dalle successive comunicazioni (cfr. comunicazione del 1° dicembre 2015), sia per quanto riguarda la tempistica che la documentazione necessaria ai fini della verifica.

Per gli intermediari finanziari valgono le disposizioni previste dalla Circolare n. 288/2015.

Tenuto conto che nel documento di consultazione non è prevista l'abrogazione delle disposizioni indicate ovvero una soluzione di coordinamento, si richiede che in sede di adozione del provvedimento finale vengano precisati tali aspetti, in modo tale che gli intermediari posano disporre di un quadro normativo certo.

Si richiede, pertanto, di aggiungere nell'ambito della Sezione III (Disposizioni transitorie e finali) il seguente comma 1.3

1.3 Sono abrogate le disposizioni previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999, Titolo II, Capitolo 2, sez. 1 e 2, e relativo Allegato A e le connesse Comunicazione in materia, nonché dalla Circolare 288/2015, Titolo II, Capitolo 2, Sez. II e relativi Allegati B, C e E.

Richieste di precisazione

- Si chiede di valutare l'opportunità di esplicitare alcuni passaggi del documento, al fine di meglio circoscriverne l'ambito applicativo.

In particolare, nel par. 1 – Premessa, il par. 1.4. prevede "*Le presenti disposizioni disciplinano aspetti procedurali connessi alla valutazione degli esponenti. Resta ferma l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni del Regolamento*" del Ministero dell'economia e delle finanze n. 169/2020.

Al fine di chiarire ulteriormente che l'ambito di applicazione della disciplina in consultazione fa esclusivo riferimento alla procedura di valutazione svolta dalla Banca d'Italia e non anche a quella svolta dagli intermediari, che resta disciplinata dalle Disposizioni di vigilanza sull'"Autovalutazione degli organi" (Circolare 285, Tit. IV, Cap. 1, Sez. VI) e dal Regolamento MEF (DM 169/2020), si chiede di riformulare il punto n. 1.4 nei seguenti termini:

1.4 Le presenti disposizioni disciplinano aspetti procedurali connessi alla valutazione degli esponenti **di competenza della Banca d'Italia**. Resta ferma l'osservanza da parte degli intermediari delle disposizioni del Regolamento stesso.

- Atteso che nel documento in consultazione non si fa alcun riferimento alla procedura che la Banca d'Italia intende adottare per la valutazione dell'adeguata composizione collettiva degli organi, si chiede a codesta Autorità di fornire indicazioni in merito all'adozione di tale procedura.

- Il testo in consultazione al punto 3.1 prevede *"Le presenti disposizioni disciplinano la procedura per la valutazione e le comunicazioni alla Banca d'Italia in merito all'idoneità degli esponenti degli intermediari e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, in linea con quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento."*

Dal momento che la formulazione non esaurisce la totalità dei processi valutativi in capo alla Banca d'Italia descritti dall'art. 24 del Regolamento e dall'art. 26, comma 6 TUB, nonché dal successivo par. 4 del documento in consultazione (Assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo), si chiede di riformulare il punto come segue:

3.1. "Le presenti disposizioni disciplinano la procedura per la valutazione e le comunicazioni alla Banca d'Italia in merito all'idoneità degli esponenti degli intermediari e dei responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, **nonché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi** in linea con quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento."